



VOTAZIONE POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 1977

1

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «per l'armonizzazione fiscale,
per una più forte imposizione della ricchezza
e per lo sgravio dei redditi bassi
(Iniziativa per un'imposta sulla ricchezza)»**

(pag. 2)

2

**Legge federale
sui diritti politici**

(pag. 6)

3

**Decreto federale
sull'introduzione di un servizio civile sostitutivo**

(pag. 24)

4

**Legge federale
su provvedimenti per equilibrare
le finanze federali**

(pag. 25)

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «per l'armonizzazione fiscale,
per una più forte imposizione della ricchezza
e per lo sgravio dei redditi bassi
(Iniziativa per un'imposta sulla ricchezza)»**

(Dell'8 ottobre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare del 27 giugno 1974 «per l'armonizzazione fiscale, per una più forte imposizione della ricchezza e per lo sgravio dei redditi bassi»;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1976,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 27 giugno 1974 per l'armonizzazione fiscale, per una più forte imposizione della ricchezza e per lo sgravio dei redditi bassi è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² Essa è del tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata con la seguente disposizione:

Art. 41^{quater} (nuovo)

¹ L'imposizione fiscale del reddito e della sostanza avviene:

- a. con imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni su il reddito e la sostanza delle persone fisiche e di quelle persone giuridiche la cui imposizione, in virtù della legislazione federale, è di competenza cantonale e comunale;
- b. con un'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. La Confederazione fa in modo che i redditi superiori a 100000 franchi siano assoggettati in tutta la Svizzera a un'imposizione minima uniforme;
- c. con un'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche.

² Allo scopo di armonizzare le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, la Confederazione emana in via legislativa disposizioni uniformi su l'obbligo fiscale, l'oggetto dell'imposta, il computo nel tempo, la procedura ed il diritto penale fiscale; dev'essere tenuto adeguatamente conto delle misure d'armonizzazione già prese dai Cantoni.

³ Riservate le seguenti restrizioni, i Cantoni e i Comuni, nell'ambito del diritto cantonale, stabiliscono essi stessi le tariffe per le imposte dirette (cpv. 1 lett. a):

- a. le imposte generali cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:
- 21 per cento per un reddito imponibile di 100000 franchi;
 - 27 per cento per un reddito imponibile di 200000 franchi;
 - 33,4 per cento per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
- Il reddito necessario per vivere è esente da imposta;
- b. le imposte generali cantonali e comunali sulla sostanza delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:
- 0,7 per cento per una sostanza netta di 1 milione di franchi;
 - 1 per cento per la parte della sostanza netta che supera il milione di franchi.
- Le sostanze inferiori a 100000 franchi sono esenti da imposta. Mediante aumento della quota d'esenzione dev'essere tenuto adeguatamente conto delle condizioni particolari delle persone incapaci al guadagno;
- c. l'onere fiscale delle persone giuridiche la cui imposizione è di competenza cantonale e comunale (cpv. 1 lett. a) è determinato secondo la loro funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche.

⁴ Per l'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche (cpv. 1 lett. b) vale quanto segue:

- a. l'imposta ammonta almeno a:
- 6 per cento per un reddito imponibile di 100000 franchi;
 - 10 per cento per un reddito imponibile di 200000 franchi;
 - 14 per cento per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
- I redditi inferiori a 40000 franchi sono esenti da imposta;
- b. se le imposte generali cantonali e comunali sui redditi delle persone fisiche superiori a 100000 franchi non raggiungono gli oneri fiscali minimi stabiliti nel capoverso 3 lettera a, la differenza spetta alla Confederazione. A tal fine la Confederazione emana una tariffa normale corrispondente al capoverso 3 lettera a, nella quale sono computate le imposte generali sul reddito effettivamente riscosse dai Cantoni e dai Comuni;
- c. tre decimi del prodotto lordo dell'imposta prevista nella lettera a sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni e le differenze previste nella lettera b sono assegnati alla perequazione finanziaria intercantonale. L'imposta e le differenze sono riscosse dai Cantoni, per conto della Confederazione.

⁵ Per l'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche (cpv. 1 lett. c) vale quanto segue:

- a. l'onere fiscale è determinato secondo la funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche;
- b. le persone giuridiche che la legislazione federale sottopone all'imposta o dichiara esenti da imposta non possono essere gravate da imposte analoghe dei Cantoni e dei Comuni;
- c. l'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno due terzi del prodotto lordo dell'imposta.

⁶ La concessione di privilegi fiscali ingiustificati a determinati contribuenti o gruppi di contribuenti è vietata.

⁷ La legislazione federale disciplina l'esecuzione del presente articolo. Essa può adattare periodicamente al costo della vita le somme indicate in franchi nei capoversi 1, 3 e 4.

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 8

¹ Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti degli articoli 41^{ter} e 41^{quater}, oltre alle modificazioni secondo i capoversi 2 a 6 che seguono, rimangono valide le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione dell'articolo 41^{quater} da parte del popolo e dei Cantoni, concernenti:

a.-c. invariate.

² Invariato.

³ Il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali da designare giusta il capoverso 4:

a. invariata;

b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue:

1. l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
2. un supplemento del 10 per cento è riscosso sulle parti di reddito eccedenti i 100000 franchi. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le imposte generali cantonali e comunali sul reddito comportano un onere fiscale superiore a quello risultante dall'applicazione di una tariffa normale, corrispondente all'articolo 41^{quater} capoverso 3 lettera *a*, al reddito imponibile calcolato giusta il numero 1;

c. l'imposta per le persone giuridiche è così disciplinata:

1. l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
2. un supplemento del 50 per cento è riscosso sulle imposte su il reddito netto, il capitale e le riserve. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le corrispondenti imposte federali, cantonali e comunali eccedono il 30 per cento del reddito netto, rispettivamente lo 0,8 per cento del capitale e delle riserve, calcolati conformemente al numero 1;

d. ed *e.* invariate;

f. abrogata.

⁴ Il Consiglio federale mette in vigore le disposizioni del capoverso 3 all'inizio del periodo più vicino possibile d'imposta per la difesa nazionale.

⁵ Il Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoversi 2 a 4 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale.

⁶ Il 1° gennaio 1976 è il punto di riferimento per l'adattamento periodico al costo della vita delle somme indicate in franchi, conformemente all'articolo 41^{quater} capoverso 7.

III

Sono abrogati:

- a. al momento dell'accettazione della presente iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni:
l'articolo 41^{ter} capoversi 1 ultima frase e 5 lettera c e l'articolo 42^{quater} della Costituzione federale;
- b. al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 8 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale:
le disposizioni dell'articolo 41^{ter} della Costituzione federale inerenti all'imposta federale diretta;
- c. al momento dell'entrata in vigore delle leggi d'esecuzione, previste nell'articolo 41^{quater} capoversi 4 e 5 della Costituzione federale, per le imposte federali dirette sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche:
le disposizioni corrispondenti dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale inerenti all'imposta per la difesa nazionale.

Art.2

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Il presidente, Etter

Berna, 8 ottobre 1976

Il segretario, Hufschmid

Così decretate dal Consiglio degli Stati

Il presidente, Wenk

Berna, 8 ottobre 1976

Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare l'iniziativa popolare, vota «sì», chi intende respingerla, vota «no».

Berna, 31 agosto 1977

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione: Huber

Legge federale sui diritti politici

(Del 17 dicembre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 43, 47, 66, 72 a 77, 89, 89^{bis}, 90, 106 e 120 a 123 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975,

decreta:

Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto

Art. 1

Contenuto del diritto di voto

Il diritto di voto giusta l'articolo 74 della Costituzione federale è il diritto di partecipare alle elezioni per il Consiglio nazionale e alle votazioni federali, di firmare i referendum e le iniziative popolari federali.

Art. 2

Esclusione dal diritto di voto

È escluso dal diritto di voto in materia federale l'interdetto per infermità o debolezza mentali (art. 369 CC).

Art. 3

Domicilio politico

¹ Il voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto.

² Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.

Art. 4

Catalogo elettorale

¹ Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d'ufficio.

² Innanzi un'elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

³ Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto.

Art. 5

Principi per l'espressione del voto

¹ Il voto è espresso mediante schede ufficiali.

² Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.

³ Il votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell'urna.

⁴ Possono votare per corrispondenza in qualsiasi luogo del territorio svizzero:
a. i malati e gli infermi;

- b. gli aventi diritto di voto impediti di recarsi alle urne per altre ragioni perentorie;
- c. gli aventi diritto di voto che soggiornano fuori domicilio.

⁵ Se i Cantoni prevedono un voto per corrispondenza più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

⁶ Il voto per rappresentanza è ammesso se previsto dal diritto cantonale per le votazioni e elezioni cantonali.

⁷ Il segreto del voto dev'essere tutelato.

Art. 6

Voto degli invalidi

I Cantoni provvedono affinché possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessarie operazioni di voto.

Art. 7

Voto anticipato

¹ I Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.

² Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che si ci potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.

³ Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

Art. 8

Voto per corrispondenza

¹ I Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.

² Il voto per corrispondenza è ammissibile il più presto tre settimane innanzi il giorno della votazione.

Art. 9

Militari

I militari in servizio e le persone che prestano servizio nella protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.

Titolo secondo: Votazioni

Art. 10

Organizzazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce il giorno della votazione.

² Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.

Art. 11

Testi in votazione e schede

¹ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.

² Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze.

³ Gli aventi diritto di voto ricevono i testi e la spiegazione almeno tre settimane prima del giorno della votazione.

Art. 12

Schede nulle

¹ Sono nulle le schede che:

- a. non sono ufficiali;
- b. sono riempite non a mano;
- c. non fanno risultare chiaramente la volontà del votante;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

² Sono riservati i motivi di invalidità e nullità giusta la procedura cantonale (busta, marca o bollo di controllo ecc.).

Art. 13

Determinazione del risultato

Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.

Art. 14

Processo verbale

¹ Circa il risultato della votazione, in ciascun ufficio di voto è steso un processo verbale indicante il numero degli aventi diritto di voto, dei votanti, delle schede in bianco, nulle, valide, dei sì e dei no.

² Il processo verbale è trasmesso al governo cantonale, il quale compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica senza indugio alla Cancelleria federale e li pubblica nel Foglio ufficiale cantonale.

³ I Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3). Accertato l'esito della votazione, le schede sono distrutte.

Art. 15

Accertamento e pubblicazione del risultato

¹ Il Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della votazione.

² Il decreto d'accertamento è pubblicato nel *Foglio federale*.

³ Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 16

Ripartizione dei seggi tra i Cantoni

¹ Per la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazionale è determinante l'esito dell'ultimo censimento della popolazione residente pubblicato ufficialmente.

² Il Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettino ai singoli Cantoni e Semicantoni.

Art. 17

Metodo di ripartizione

I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni e i Semicantoni nella maniera seguente:

- a. *Prima ripartizione*: L'ammontare della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200; il risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la prima ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore al quoziente ottiene un seggio ma è escluso dalle ripartizioni successive.
- b. *Seconda ripartizione*: L'ammontare della popolazione residente dei Cantoni rimanenti è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati; il risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene il nuovo quoziente.
- c. *Ripartizione completa*: I seggi restanti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se due o più Cantoni ottengono resti uguali, l'ultimo seggio è assegnato al Cantone che, dopo la divisione dell'ammontare della sua popolazione per il quoziente determinante per la prima ripartizione, ottiene il resto maggiore.

Art. 18

Incompatibilità

¹ I membri del Consiglio degli Stati, i magistrati nominati dall'Assemblea federale e i funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale (art. 77 Cost.). Se eletti al Consiglio nazionale, dopo la nomina devono dichiarare per quale delle due cariche optano.

² I funzionari federali abbandonano le loro funzioni al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.

³ Queste norme s'applicano per analogia agli ecclesiastici (art. 75 Cost.).

Art. 19

Data dell'elezione

¹ Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.

² Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 120 capoverso 2 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 20

Decisione per sorteggio

Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.

Capitolo 2: Sistema proporzionale

Sezione 1: Candidatura

Art. 21

Presentazione delle proposte

¹ Le proposte di candidatura devono essere depositate presso il governo cantonale il più tardi il 48° giorno (settultimo lunedì) precedente quello dell'elezione.

² I Cantoni con almeno dodici seggi al Consiglio nazionale possono anticipare di due settimane al massimo il termine di deposito e gli altri termini della procedura di candidatura.

³ I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale le proposte di candidatura e ai candidati la proposta che li concerne.

Art. 22

Numero e designazione dei candidati

¹ Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

² Le proposte devono indicare: cognome e nome, anno di nascita, professione, indirizzo e luogo d'origine dei candidati.

Art. 23

Denominazione della proposta

Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

Art. 24

Firmatari

¹ Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da almeno 50 elettori domiciliati nel circondario.

² Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

Art. 25

Rappresentanti

¹ I firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

² Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 26

Consultazione delle proposte

Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l'autorità competente.

Art. 27

Candidati su più proposte

¹ Il candidato il cui nome figura su più d'una proposta del medesimo circondario è senza indugio invitato dal governo cantonale a dichiarare entro il 44° giorno (settultimo venerdì) precedente quello dell'elezione per quale proposta egli opta.

² La Cancelleria federale procede nello stesso modo in confronto dei candidati il cui nome figura nelle proposte di più circondari.

³ Se non può essere ottenuta dal candidato una tale dichiarazione entro il termine fissato, il suo nome è stralciato da tutte le proposte.

Art. 28

Candidatura declinata

Ogni candidato può dichiarare per scritto al governo cantonale, entro il 44° giorno (settultimo venerdì) precedente quello dell'elezione, ch'egli declina la candidatura; in questo caso il suo nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.

Art. 29

Rettificazioni; proposte di sostituzione

¹ Il governo cantonale esamina la proposta e assegna all'occorrenza al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarla, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio.

² I candidati proposti per la sostituzione devono dichiarare per scritto che accettano la candidatura. Se manca questa dichiarazione, se il nome del nuovo candidato figura già in un'altra proposta o se questi è inleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata. Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.

³ La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

⁴ Dopo il 41° giorno (sestultimo lunedì) precedente quello dell'elezione le proposte non possono più essere modificate.

Art. 30

Liste

¹ Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

² Le liste sono munite di un numero progressivo.

Art. 31

Liste congiunte

¹ Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il 41° giorno (sestultimo lunedì) precedente quello dell'elezione. All'interno di una congiunzione di liste sono ammesse anche sottocongiunzioni di liste.

² Congiunzioni e sottocongiunzioni devono essere indicate sulle liste.

Art. 32

Pubblicazione delle liste

Le liste, con la denominazione, il numero progressivo e l'indicazione delle congiunzioni e sottocongiunzioni, sono pubblicate il più presto possibile dal governo cantonale nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 33

Allestimento e consegna delle schede

¹ Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sottocongiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.

² I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

³ I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.

Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio

Art. 34

Guida elettorale

Prima di ogni elezione, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale, da consegnare agli elettori insieme con le schede (art. 33 cpv. 2).

Art. 35

Riempimento della scheda

¹ L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscriversi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

² L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciarne nomi di candidati; può iscriversi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.

³ Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).

Art. 36

Suffragi dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo lo stabilimento definitivo delle liste (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 37

Suffragi di complemento

¹ Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).

² Se nello stesso Cantone un partito ha depositato più liste regionali, i suffragi di complemento inerenti a schede recanti unicamente la denominazione di partito sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.

³ I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. I suffragi loro dati sono tuttavia contati come suffragi di complemento se la scheda reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo, questi suffragi non contano (voti non emessi).

⁴ Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.

Art. 38

Schede e suffragi nulli

¹ Sono nulle le schede che:

a. non contengono alcun nome di candidati del circondario;

b. non sono ufficiali;

c. sono riempite o modificate non a mano;

d. contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;

e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

² Se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda, i suffragi in soprannumero sono stralciati.

³ Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.

Art. 39

Compilazione dei risultati

Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:

- a. il numero degli elettori e dei votanti;
- b. il numero delle schede valide, nulle e bianche;
- c. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
- d. il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
- e. le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
- f. per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
- g. il numero dei voti non emessi.

Art. 40

Ripartizione dei mandati tra le liste

¹ Il numero dei suffragi validi (voti di partito) di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare aumentato di uno. Il risultato, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la ripartizione.

² Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

³ I mandati restanti sono ripartiti come segue: Il numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati già assegnatili aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato un nuovo mandato. Questa operazione è ripetuta fino alla ripartizione di tutti i mandati.

Art. 41

Casi particolari

¹ Se nel caso previsto dall'articolo 40 capoverso 3 due o più liste ottengono il medesimo quoziente, il mandato è assegnato a quella che ha ottenuto il maggior resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2.

² Se è eguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il cui candidato in competizione ha ottenuto il maggior numero di voti.

³ Se è eguale anche il numero dei voti personali, decide la sorte.

Art. 42

Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

¹ Ogni gruppo di liste congiunte è, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

² I mandati assegnati sono poscia ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41.

Art. 43

Proclamazione degli eletti e ordine di subentro

¹ Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

² I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.

³ In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 44

Mandati in soprannumero

Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 45

Elezione tacita

¹ Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.

² Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei seggi da assegnare, per i seggi restanti si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 46

Elezione senza liste

¹ Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.

² Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.

³ Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.

Capitolo 3: Sistema maggioritario

Art. 47

Procedura

Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 48

Scheda

I Cantoni consegnano la scheda agli elettori il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

Art. 49

Schede nulle

Sono nulle le schede che:

- a. contengono nomi di diverse persone;
- b. non sono ufficiali;
- c. sono riempite non a mano;
- d. contengono espressioni ingiuriose o contrasegni manifesti;
- e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

Art. 50

Spoglio

Nello spoglio non è tenuto conto delle schede bianche e nulle.

Art. 51

Elezioni suppletorie

Gli articoli 47 a 50 s'applicano anche alle elezioni suppletorie.

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verifica dei poteri

Art. 52

Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati

¹ Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.

² Il governo cantonale pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone i risultati concernenti tutti i candidati e vi menziona la possibilità di ricorso.

Art. 53

Verificazione dei poteri

¹ Nella seduta costitutiva dopo l'elezione del Consiglio nazionale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.

² In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.

³ In caso di subentro o di elezioni complementari, i nuovi eletti possono partecipare alle deliberazioni soltanto dopo che sia dichiarata valida la loro nomina.

Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina

Art. 54

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono essere comunicate per scritto al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 55

Subentro

¹ Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.

² Il subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.

Art. 56

Elezione complementare

¹ Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, i firmatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire hanno il diritto di presentare una proposta di candidatura. È richiesto il consenso di almeno 30 firmatari della lista.

² Quando la proposta sia stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto dai firmatari autorizzati a firmare è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta gli articoli 45 e 46.

³ Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, s'applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.

Art. 57

Fine del periodo di nomina

Il periodo di nomina del Consiglio nazionale spira, nell'anno della rinnovazione integrale, il giorno precedente la seduta costitutiva del nuovo Consiglio.

Titolo quarto: Referendum

Capitolo 1: Referendum obbligatorio

Art. 58

Pubblicazione

Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.

Capitolo 2: Referendum facoltativo

Art. 59

Termine

Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine di referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale.

Art. 60

Lista delle firme

La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
- b. l'atto legislativo, con la data della decisione dell'Assemblea federale;
- c. la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP).

Art. 61

Firma

¹ L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista.

² Deve dare tutte le altre indicazioni necessarie all'accertamento della sua identità, come prenomi, anno di nascita e indirizzo.

³ Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.

Art. 62

Attestazione del diritto di voto

¹ Le liste, prima della scadenza del termine di referendum, devono essere tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, per l'attestazione del diritto di voto.

² Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.

³ L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui.

⁴ Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.

Art. 63

Diniego dell'attestazione

¹ L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 61.

² Se un avente diritto di voto ha firmato più volte, è attestata una sola firma.

³ Il motivo del diniego dev'essere indicato sulla lista delle firme.

Art. 64

Deposito

¹ La domanda di referendum dev'essere depositata presso la Cancelleria federale entro il termine di referendum.

² Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 65

Rettificazione dell'attestazione

¹ La Cancelleria federale fa rettificare l'attestazione difettosa dall'ufficio competente secondo il diritto cantonale, sempreché ne dipenda la riuscita del referendum.

² La rettificazione può avvenire anche decorso il termine di referendum.

Art. 66

Riuscita

¹ Decorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide e all'occorrenza lo dichiara riuscito.

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 60 o 62;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto;
- c. le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum.

³ La Cancelleria federale pubblica nel *Foglio federale* la decisione di riuscita, indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.

Art. 67

Inammissibilità del ritiro

Un referendum non può essere ritirato.

Titolo quinto: Iniziativa popolare

Art. 68

Lista delle firme

La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
- b. il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel *Foglio federale*;
- c. una clausola di ritiro incondizionata;
- d. la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP);
- e. il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori (comitato d'iniziativa).

Art. 69

Esame preliminare

¹ Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.

² Se il titolo dell'iniziativa è manifestamente fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.

³ La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.

⁴ Titolo e testo dell'iniziativa sono pubblicati nel *Foglio federale*.

Art. 70

Disposizioni complete

Le disposizioni inerenti alla firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto (art. 62), al diniego dell'attestazione (art. 63) e alla rettificazione dell'attestazione (art. 65) in materia di referendum s'applicano per analogia anche all'iniziativa popolare.

Art. 71

Deposito

¹ Le liste delle firme per un'iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel *Foglio federale*.

² Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 72

Riuscita

¹ La Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide e all'occorrenza la dichiara riuscita.

² Sono nulle:

- a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 62, 68 o 71;
- b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

³ La Cancelleria federale pubblica nel *Foglio federale* la decisione di riuscita, indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.

Art. 73

Ritiro

¹ Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza del comitato d'iniziativa.

² Il ritiro è ammesso fin tanto che il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. L'iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata approvata che sia dall'Assemblea federale.

Art. 74

Trattazione

Quanto alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini s'applicano gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli.

Art. 75

Unità materiale e formale

¹ L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 121 cpv. 3 Cost.) o l'unità formale (art. 121 cpv. 4 Cost.) è dichiarata nulla dall'Assemblea federale.

² L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse.

³ L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.

Art. 76

Votazione sull'iniziativa e sul controprogetto

¹ Se l'Assemblea federale decreta un controprogetto (art. 27 cpv. 3 LRC), ai cittadini votanti sono poste sulla stessa scheda le seguenti domande:

Volete accettare l'iniziativa popolare?

oppure

Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale?

² Sono valide le schede che recano la risposta sì o no soltanto per una domanda e quelle contenenti una risposta negativa per ambedue.

³ Sono nulle le schede contenenti una risposta affermativa alle due domande.

⁴ Una modificazione costituzionale è accettata se approvata da più della metà dei cittadini che hanno votato validamente e dalla maggioranza dei Cantoni.

Titolo sesto: Rimedi di diritto

Art. 77

Ricorsi

¹ Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:

- a. violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2 a 4, 5 capoversi 4 a 6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
- b. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle votazioni (ricorso sulla votazione);
- c. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).

² Il ricorso dev'essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione ma il più tardi il 3° giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 78

Motivazione

¹ Il ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti.

² Dev'essere reso verosimile che il genere e l'entità delle irregolarità contestate erano in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.

Art. 79

Decisioni su ricorso e altre disposizioni

¹ Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

² Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.

³ Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34 a 38 e 61 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.

Art. 80

Ricorso di diritto amministrativo

¹ Le decisioni concernenti i ricorsi sul diritto di voto (art. 77 cpv. 1 lett. a) possono essere impugunate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione.

² Possono essere inoltre impugnate con ricorso di diritto amministrativo le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum.

³ I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso di diritto amministrativo anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista di firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

⁴ La Cancelleria federale è legittimata a ricorrere giusta l'articolo 103 lettera *b* della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 81

Ricorso al Consiglio federale

Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle votazioni (art. 77 cpv. 1 lett. *b*) possono essere impugnate presso il Consiglio federale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio federale ne decide quando accerta l'esito della votazione (art. 15 cpv. 1).

Art. 82

Ricorso al Consiglio nazionale

Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle elezioni (art. 77 cpv. 1 lett. *c*) possono essere impugnate presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio nazionale ne decide quando accerta la validità delle nomine (art. 53 cpv. 1).

Titolo settimo: Disposizioni comuni

Art. 83

Diritto cantonale

In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 84

Impiego di ausilii tecnici

Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.

Art. 85

Termini

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, al computo dei termini s'applicano gli articoli 20 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa e gli articoli 32 e seguenti della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 86

Gratuità delle operazioni ufficiali

Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.

Art. 87

Rilevazioni statistiche

¹ Il Consiglio federale può ordinare rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni.

² Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d'età.

³ Il segreto del voto non dev'essere pregiudicato.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni

Art. 88

Modificazione di leggi federali

1. Il *Codice penale svizzero* è modificato come segue:

Art. 282^{bis}

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

Incetta di voti

2. La *legge sui rapporti fra i Consigli* è modificata come segue:

Capitolo III/3:

(Concerne solo il testo tedesco)

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Accertata la riuscita dell'iniziativa, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un messaggio e proposte sul contenuto della stessa.

Art. 26 cpv. 1

¹ Qualora l'iniziativa concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di proposta generale, l'Assemblea federale, entro tre anni dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se l'approva o no.

Art. 27 cpv. 1

¹ Qualora l'iniziativa concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di progetto già elaborato, l'Assemblea federale, entro quattro anni dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se l'approva o no come fu presentata.

Art. 28 cpv. 1

¹ Se alla Cancelleria federale sono state presentate più iniziative sulla stessa materia costituzionale, l'iniziativa presentata per prima è per prima trattata, nel termine stabilito agli articoli 26 e 27, e sottoposta alla votazione popolare.

Art. 29 cpv. 2 a 4

² Abrogato.

³ Abrogato.

⁴ L'Assemblea federale può decidere di prorogare il termine di un anno se le decisioni dei Consigli divergono in merito a un controprogetto o a un atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa popolare.

Art. 30

La votazione popolare sull'iniziativa e la procedura ulteriore sono rette dalla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

Art. 67 cpv. 2 e 3

² Per gli atti legislativi assoggettati al referendum è riservata la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

³ I trattati internazionali devono essere pubblicati nel *Foglio federale* o in altra sufficiente maniera.

3. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 100 lett. n

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

...

n. in materia di diritti politici:
i ricorsi su votazioni ed elezioni.

Art. 106 cpv. 1

¹ Il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione; se si tratta di decisioni del governo cantonale sul diritto di voto in materia federale, il termine di ricorso è di cinque giorni.

4. La legge federale sulla procedura penale è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1, 5 e 6

¹ I giurati sono eletti per sei anni dai parlamenti cantionali. È eletto un giurato per ogni diecimila abitanti.

⁵ Possono rifiutare le funzioni di giurato i soli cittadini che hanno compiuto l'età di sessant'anni o che, per causa di malattia o d'infermità, non sono in grado di adempierne i doveri. Il rifiuto deve essere comunicato al Parlamento cantonale entro dieci giorni dalla pubblicazione del risultato dell'elezione.

⁶ Il parlamento cantonale decide definitivamente circa l'eleggibilità, come anche circa l'ammissibilità dei rifiuti.

Art. 5

Abrogato

5. La legge federale del 12 marzo 1948 concernente il carattere obbligatorio della Collezione sistematica delle leggi e ordinanze dal 1848 al 1947 e la nuova serie della Raccolta delle leggi federali è modificata come segue:

Art. 4 lett. a

Nella nuova Raccolta delle leggi sono inseriti:

a. tutte le modificazioni della Costituzione con la data del l'accettazione nella votazione popolare;

Art. 89

Abrogazione di leggi federali

Sono abrogate:

- a. la legge federale del 19 luglio 1872 sulle elezioni e votazioni federali;
- b. la legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali;
- c. la legge federale del 23 marzo 1962 sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari);
- d. la legge federale del 25 giugno 1965 che istituisce delle agevolanze in materia di votazioni ed elezioni federali;
- e. la legge federale dell'8 marzo 1963 per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni;
- f. la legge federale del 14 febbraio 1919 circa l'elezione del Consiglio nazionale.

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore

Art. 90

Diritto transitorio

¹ La presente legge non s'applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.

² Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.

³ L'iniziativa concernente la garanzia della libertà di stampa, depositata dal Partito socialista svizzero il 31 maggio 1935, è tolta di ruolo d'intesa con i promotori.

Art. 91

Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione del Consiglio federale. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.

Art. 92

Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 17 dicembre 1976

Il presidente, Wyer
Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 17 dicembre 1976

Il presidente, Munz
Il segretario, Sauvant

Chi intende accettare la legge, vota «sì», chi intende respingerla, vota «no».

Berna, 31 agosto 1977

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione: Huber

**Decreto federale
sull'introduzione di un servizio civile sostitutivo**

(Del 5 maggio 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 1976,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Chiunque, per le sue convinzioni religiose o morali, non può conciliare con la propria coscienza l'adempimento militare dell'obbligo di servire presta un servizio civile sostitutivo equivalente. La legge disciplina i particolari.

II

Il presente decreto sottostà alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 5 maggio 1977

Il presidente, Blunschy

Il segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 5 maggio 1977

Il presidente, Munz

Il segretario, i.r. Bendel

Chi intende accettare il presente decreto, vota «sì», chi intende respingerlo, vota «no».

Berna, 31 agosto 1977

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione: Huber

Premessa

La seguente legge sui provvedimenti per equilibrare le finanze federali deve consentire, modificando 35 atti legislativi, di risparmiare annualmente almeno 500 milioni di franchi. In virtù di speciali autorizzazioni decretate dall'Assemblea federale, 8 di queste modifiche sono già in vigore dal 1975 e 13 altre dal 1977 come decreti urgenti di durata limitata; si tratta ora di recepirle nel diritto ordinario. Oltre a queste riduzioni, le spese sono state già notevolmente compresse mediante misure prese nel quadro della pianificazione finanziaria e della compilazione del bilancio.

4

Legge federale su provvedimenti per equilibrare le finanze federali

(Del 5 maggio 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1977,

decreta:

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1 Amministrazione e giustizia

11 Stabilimenti penitenziari e case d'educazione

111 Legge federale del 6 ottobre 1966 sui sussidi federali agli stabilimenti penitenziari e alle case di educazione:

Art. 1 cpv. 2 introd. e cpv. 3 introd., come anche cpv. 4 e 5 (nuovi)

² I sussidi ammontano di norma al 40 per cento:

...

³ I sussidi ammontano di norma al 60 per cento:

...

⁴ L'aliquota di sussidio è aumentata, per gli stabilimenti secondo il capoverso 2, al 50 per cento e, per gli stabilimenti secondo il capoverso 3, al 70 per cento, se sussiste una carenza presumibilmente durevole e grave di posti in case e stabilimenti, cui non può essere ovviato, per motivi linguistici o geografici, ricorrendo ad altri stabilimenti o case.

⁵ L'aliquota di sussidio è ridotta adeguatamente, se lo stabilimento o la casa per quanto concerne la costruzione, l'esercizio o il genere degli occupanti, non risponde più integralmente alle finalità della presente legge.

12 *Garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione*

121 Legge federale del 26 marzo 1934 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione:

Art. 10

¹ La Confederazione, come anche i suoi istituti, aziende e fondazioni non autonome sono esonerate da qualsiasi imposta cantonale e comunale; sono eccettuati gli immobili non destinati a uno scopo pubblico immediato.

² La Confederazione non soggiace alle prescrizioni dei Cantoni e dei Comuni concernenti l'obbligo di assicurazione.

13 *Carte nazionali*

131 Legge federale del 21 giugno 1935 concernente l'allestimento di nuove carte nazionali:

Art. 2 cpv. 2

² Essa può autorizzare l'utilizzazione delle carte federali e dei piani di misurazione catastali, come anche degli elementi e delle basi pertinenti a scopi professionali e per pubblicazioni di qualsiasi genere. Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti che possono essere riscossi, il cui ammontare corrisponde all'ampiezza e all'importanza della riproduzione. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

2 Difesa nazionale

21 *Costruzioni di protezione civile*

211 Legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile:

Art. 6 cpv. 1

¹ La Confederazione assegna un sussidio del 10-20 per cento per le spese d'attuazione dei provvedimenti protettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1; conseguentemente i Cantoni e i Comuni hanno da assegnare un sussidio del 30-40 per cento, in modo che il sussidio complessivo raggiunga almeno il 50 per cento.

3 Insegnamento e ricerca

31 *Scuola primaria pubblica*

311 Legge federale del 19 giugno 1953 concernente il sussidio alla scuola primaria pubblica:

Art. 3

Sussidio di base

Ogni Cantone riceve un sussidio di base di 1 franco per ogni fanciullo dai sette ai quindici anni.

32 *Borse di studio*

321 Legge federale del 19 marzo 1965 sul sussidiamento delle spese cantonali per borse di studio:

Art. 7 cpv. 2

¹ Le borse che toccano l'ammontare minimo contano interamente ai fini del sussidio. I sussidi per i Cantoni sono, secondo la loro capacità finanziaria, del 20 fino al 60 per cento. Per le borse assegnate innanzi il 1° gennaio 1977, i sussidi sono del 25 al 65 per cento.

33 *Formazione professionale*

331 Legge federale del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale:

Art. 48 cpv. 4

⁴ Il contributo federale per la costruzione di edifici conformemente all'articolo 47 capoverso 1 è, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, del 25 fino al 40 per cento.

4 *Cultura e sport*

41 *Conservazione dei monumenti storici*

411 Decreto federale del 14 marzo 1958 concernente il promovimento della conservazione dei monumenti storici:

Art. 1 cpv. 1

¹ La Confederazione promuove la conservazione dei monumenti storici, sussidiando, sino al 50 per cento delle spese, i restauri, l'esplorazione archeologica, i rilievi o gli scavi, oppure, in casi straordinari, facendo eseguire interamente a sue spese lavori siffatti, esclusi i restauri.

42 *Protezione della natura e del paesaggio*

421 Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio:

Art. 13 cpv. 1

¹ La Confederazione può promuovere la protezione della natura e del paesaggio assegnando sussidi sino al 40 per cento delle spese per la conservazione di paesaggi, dell'aspetto di abitati, di luoghi storici, di rarità naturali e di monumenti culturali meritevoli di protezione. Il sussidio è assegnato solamente se anche il Cantone contribuisca equamente alle spese. L'aliquota del sussidio è determinata secondo l'importanza dell'oggetto da proteggere (art. 4), l'ammontare delle spese e la capacità finanziaria del Cantone.

43 *Ginnastica e sport*

431 Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport:

Art. 4 cpv. 2, 3 e 4

² A tale scopo, la Confederazione, nell'ambito dei crediti concessi, partecipa alla retribuzione dei monitori. All'inizio dell'anno va stabilita una somma, determinata, per ogni Cantone, giusta la partecipazione anteriore e il numero degli abitanti.

³ Il sussidio, che non deve superare la metà dell'indennità pagata al monitore, è al massimo di:

Fr.	7.50 per 45 min.	} dedicati effettivamente all'insegnamento sportivo
	10.— per 60 min.	
	15.— per 90 min.	
	20.— per mezza giornata	
	40.— per giornata intera	

⁴ La parte di sussidio provvisoriamente determinata, ma non utilizzata da un Cantone, può essere trasferita ad un altro Cantone sopportante oneri più elevati.

Art. 9 cpv. 4 e 5

⁴ I giovani minacciati nella loro salute possono sottoporsi gratuitamente, ogni anno, a una visita esperita da un medico di loro scelta. L'iscrizione dev'essere corredata di una domanda motivata, confermando che la salute è minacciata e contenente il consenso scritto dei genitori.

⁵ Buoni di trasporto *Gioventù e sport*, per viaggi a metà prezzo con imprese federali o concessionarie, possono essere dati:

- a. agli organi di *Gioventù e sport*;
- b. ai partecipanti, capicorso, docenti e personale annunciato
 - dei corsi di formazione e perfezionamento per monitori e periti,
 - dei corsi cantonali di monitori e di perfezionamento,
 - dei corsi centrali di monitori e di perfezionamento attuati dalle federazioni od altre istituzioni;
- c. ai periti per la loro attività di vigilanza e assistenza.

Art. 12 cpv. 2

² La Confederazione può sostenere, entro i limiti dei crediti stanziati, la costruzione di impianti nazionali o regionali per l'istruzione sportiva. Il Consiglio federale stabilisce la portata delle prestazioni della Confederazione.

5 Igiene pubblica

51 *Lotta contro la tubercolosi*

511 Legge federale del 13 giugno 1928 per la lotta contro la tubercolosi:

Art. 14 cpv. 1 lett. b, e, f, g

Abrogata

52 *Lotta contro le malattie reumatiche*

521 Legge federale del 22 giugno 1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche:

Art. 4 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 5 lett. b

La Confederazione assegna i sussidi seguenti:

- b. per i provvedimenti e le istituzioni menzionati nell'articolo 4 capoverso 1 lettera a, dal 20 al 25 per cento delle spese provate e riconosciute;

53 *Controllo delle derrate alimentari*

531 Legge federale dell'8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo:

Art. 10 introd.

La Confederazione contribuisce con un sussidio fino al 30 per cento:

54 *Commercio dei veleni*

541 Legge federale del 21 marzo 1969 sui veleni:

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

55 *Lotta contro le epizoozie*

551 Legge federale del 1° luglio 1966 sulle epizoozie:

Art. 38 cpv. 1 a 3

¹ La Confederazione assegna ai Cantoni sussidi dal 35 al 45 per cento per le spese cagionate loro dall'applicazione degli articoli 32, 33, 34 capoverso 1, 35 e 37 e dalla costruzione di vasche per bagni contro la rogna. Per l'acquisto di veicoli stagni, la Confederazione assegna sussidi sino al 25 per cento.

² Abrogato

³ Inoltre, la Confederazione assegna ai Cantoni sussidi dal 35 al 45 per cento per le spese di partecipazione dei veterinari ufficiali ai corsi di formazione e di perfezionamento e per le spese dei corsi d'istruzione per gli ispettori del bestiame, gli ispettori degli apicoltori e i loro supplenti.

Art. 39

La Confederazione assegna sussidi per le maggiori spese derivanti ai macelli da installazioni suppletive effettuate, costruendo o ampliando gli impianti, in funzione dell'obbligo di macellare animali ammalati o sospetti. Il Consiglio federale determina i sussidi, che non possono superare il 25 per cento delle maggiori spese per singolo caso.

b. per i macelli

Art. 40

La Confederazione può assegnare sussidi per le spese di costruzione degli impianti di distruzione delle carcasse destinati alla polizia regionale delle epizoozie. Il Consiglio federale determina i sussidi, che non possono superare il 25 per cento.

c. per gli impianti di distruzione delle carcasse

6 Sicurezza sociale

61 *Assicurazione contro le malattie*

611 Legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni:

Art. 35 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 38 bis

Per i sussidi da accordare a contare dal 1978 valgono i seguenti limiti:

IV. a.
Limiti

a. Per i sussidi secondo gli articoli 35 e 38 capoverso 1, i sussidi pro capite stabiliti per il 1976.

b. Per i sussidi secondo gli articoli 36 e 37, la prestazione federale fornita per il 1976 nelle differenti categorie di sussidi. In caso di superamento di questi limiti, l'aliquota di sussidio corrispondente è ridotta proporzionalmente.

- 62 *Promovimento della costruzione abitazionale*
621 Decreto federale del 31 gennaio 1958 concernente il promovimento nell'interesse sociale della costruzione di abitazioni economiche:

Art. 5 cpv. 2

Abrogato

Tit. dopo l'art. 9

A^{bis} Sospensione dell'aiuto federale

Art. 9a

Durata
dell'aiuto
federale

¹ Salvo nel caso di abitazioni per persone anziane e per invalidi, il contributo alla remunerazione del capitale investito è pagato al massimo per 8 anni.

² Le eventuali fideiussioni della Confederazione connesse con il contributo alla remunerazione del capitale investito restano immutate, ma possono essere disdette in ogni momento dall'avente diritto.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari per evitare i casi di rigore.

Art. 9b

Abolizione
del controllo
sul cambiamento
di destinazione

Se per un'abitazione non è più pagato il contributo alla remunerazione del capitale investito è abolito il controllo inerente al cambiamento di destinazione.

Art. 9c

Aumenti di
pigione
delle abita-
zioni con
fideiussione
della Confe-
derazione

¹ Se una fideiussione della Confederazione è mantenuta anche dopo la soppressione del contributo alla remunerazione del capitale, le pigioni possono essere aumentate soltanto nei limiti stabiliti nell'articolo 15 lettera *b* del decreto federale del 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione.

² Per la procedura d'aumento delle pigioni sono determinanti il decreto federale suindicato e le corrispondenti prescrizioni esecutive.

- 622 Legge federale del 19 marzo 1965 per promuovere la costruzione di abitazioni:

Art. 7 cpv. 3

Abrogato

Tit. dopo l'art. 12

A^{bis} Sospensione dell'aiuto federale

Art. 12a

Durata
dell'aiuto
federale

¹ Salvo nel caso di abitazioni per persone anziane e per invalidi, i contributi per la remunerazione del capitale investito sono ridotti del 50 per cento dopo 8 anni, nuovamente del 25 per cento dopo 11 anni e soppressi dopo 14 anni.

² Le eventuali fideiussioni della Confederazione, connesse con il contributo alla remunerazione del capitale investito, restano immutate, ma possono essere disdette in ogni momento dall'avente diritto.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari per evitare i casi di rigore.

Art. 12b

Se per un'abitazione non è pagato il contributo alla remunerazione del capitale investito è abolito il controllo inerente al cambiamento di destinazione.

Abolizione del controllo sul cambiamento di destinazione

Art. 12c

¹ Se una fideiussione della Confederazione è mantenuta anche dopo la soppressione del contributo alla remunerazione del capitale, le pigioni possono essere aumentate soltanto nei limiti stabiliti nell'articolo 15 lettera *b* del decreto federale del 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione.

Aumento delle pigioni delle abitazioni con fideiussione della Confederazione

² Per la procedura d'aumento delle pigioni sono determinanti il decreto federale suindicato e le sue prescrizioni esecutive.

7 Politica regionale

71 *Aiuto agli investimenti nelle regioni montane*

711 Legge federale del 28 giugno 1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane:

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹ Per finanziare l'aiuto agli investimenti, la Confederazione, durante i primi 8 anni dall'entrata in vigore della legge, istituisce un fondo di 500 milioni di franchi.

² Questa somma è costituita con otto quote annuali. Per la misura delle singole quote va tenuto conto del fabbisogno finanziario.

8 Trasporti e comunicazioni

81 *Trasporti pubblici*

811 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie:

Art. 51 cpv. 2, 3 e 4

² L'indennità fondata sul trasporto di lavoratori e di scolari è calcolata secondo le prestazioni del traffico per abbonamenti per corse quotidiane. Il Consiglio federale stabilisce la quota dell'indennità e provvede ad adeguarla nel caso di modificazioni delle tariffe viaggiatori o della struttura tariffale.

³ Il mercato dei trasporti di un'impresa si esprime nel numero dei viaggiatori-chilometri e delle tonnellate-chilometri, diviso per la lunghezza esercitata. Per valutare la qualità di questo mercato, il risultato va riscontrato con la rubrica corrispondente delle Ferrovie federali svizzere. L'indennità pagata alle imprese ferroviarie secondo la qualità del mercato dei trasporti ammonta all'1,7 per cento almeno e al 3,6 per cento al massimo dei loro oneri di esercizio.

⁴ Gli investimenti nelle vie di comunicazione comprendono i fondi utilizzati per le spese d'ordine generale, l'acquisto di terreni e diritti, l'infrastruttura, la sovrastruttura, gli impianti per trazione elettrica, i mezzi di trasmissione e le installazioni di sicurezza. Per ogni impresa ferroviaria, l'indennità è dell'1,0 per cento dell'importo iscritto nel conto di costruzione per questi investimenti.

Art. 60 cpv. 2 a 8

² I Cantoni interessati devono partecipare in ragione di almeno il 35 per cento e al massimo dell'80 per cento al soccorso previsto nell'articolo 56.

³ I Cantoni interessati devono partecipare in ragione di almeno il 20 per cento e al massimo del 40 per cento al soccorso previsto nell'articolo 57.

⁴ Dall'esercizio contabile 1978, i Cantoni interessati devono partecipare in ragione di almeno il 40 per cento e al massimo del 90 per cento al soccorso previsto nell'articolo 58. Questa partecipazione è di almeno il 42 per cento per l'esercizio contabile 1977.

⁵ Le aliquote di partecipazione cantonale ai soccorsi previsti negli articoli 56 a 58 e stabilite conformemente alle disposizioni del capoverso 1 possono essere aumentate per le linee delle imprese ferroviarie concessionarie del traffico generale, di prevalente importanza regionale.

⁶ Eccezionalmente, la partecipazione dei Cantoni, cui sono addossati oneri finanziari particolarmente gravi, può essere ridotta sino al 15 per cento.

⁷ Se più Cantoni sono interessati, la quota di partecipazione di ciascuno di essi è determinata in ragione del numero delle stazioni situate sul suo territorio e dell'importanza di queste per il traffico, come pure della lunghezza dei tronchi esercitati in ogni singolo Cantone.

⁸ La partecipazione dei Comuni e di altre corporazioni di diritto pubblico al soccorso è deliberata dai Cantoni.

812 Legge federale dell'11 marzo 1948 sui trasporti per ferrovia e per battello:

Art. 7a

Limitazione

¹ Le ferrovie non sono tenute a trasportare collettame.

² Le disposizioni della concessione prescriventi il trasporto obbligatorio del collettame sono abrogate.

813 Legge federale del 23 giugno 1944 sulle Ferrovie federali svizzere:

Art. 3 cpv. 3

³ Agli investimenti e alle prestazioni delle Ferrovie federali, che eccedono le esigenze di cui al capoverso 2, devono partecipare adeguatamente i terzi che vi sono particolarmente interessati e ne fanno domanda.

82 *Strade*

821 Decreto federale del 17 marzo 1972 concernente il finanziamento delle strade nazionali:

Art. 2

Abrogato

822 Decreto federale del 23 dicembre 1959 concernente l'uso della quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori destinata alle costruzioni stradali:

Art. 1

¹ La quota del prodotto netto dei dazi d'entrata sui carburanti destinata alle costruzioni stradali, dedotti i sussidi spettanti, in virtù della Costituzione federale, ai Cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese e la somma da assegnare al movimento delle ricerche per le costruzioni stradali, è ripartita annualmente nel modo seguente:

a. 65 per cento

1. Come contributo della Confederazione alle spese delle strade nazionali;
2. Come contributo alle spese di sistemazione delle strade principali;
3. Come contributo all'eliminazione o alla sicurezza dei passaggi a livello.

b. 35 per cento come contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli e per la perequazione finanziaria nella costruzione stradale.

² Il Consiglio federale stabilisce, ogni volta almeno per un quadriennio, secondo l'ordine d'urgenza, la ripartizione della quota del 65 per cento fra i diversi compiti definiti nel capoverso 1 lettera *a.*

Art. 4 cpv. 1

¹ Il contributo della Confederazione alle spese di costruzione delle strade nazionali è calcolato considerando le spese per l'allestimento del progetto, comprese quelle per le analisi necessarie del suolo, le spese per l'acquisto del terreno, con i costi per il raggruppamento particellare imposto dalla costruzione della strada, le spese per i lavori propriamente detti di costruzione, compresi quelli necessari di adattamento, come anche le spese per la sorveglianza diretta dei lavori. Non è tenuto conto delle spese imputabili alla costruzione di impianti accessori delle strade nazionali, né delle imposte sui guadagni immobiliari, delle tasse di mutazione, delle tasse di bollo o di altri emolumenti fiscali dovuti secondo il diritto cantonale. Non è tenuto conto degli importi nella misura in cui non siano comprovati nei documenti del contratto.

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹ Il contributo della Confederazione alle spese, cagionate dal miglioramento o dalla costruzione di strade principali, non deve, di norma, superare, per la regione delle Alpi, il 60 per cento e, fuori di questa regione, il 30 per cento delle spese di costruzione computabili.

² L'aliquota di contributo è determinata secondo l'interesse del Cantone alla strada considerata, la capacità finanziaria del Cantone e l'importanza generale dell'opera. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive. Esso può subordinare l'assegnazione del contributo a speciali condizioni.

Titolo di capitolo precedente l'articolo 15

Contributo generale e perequazione finanziaria

Art. 15

¹ La ripartizione del contributo generale alle spese per le strade aperte agli autoveicoli e i mezzi per la perequazione finanziaria nella costruzione stradale avviene in funzione:

- a.* della lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli;
- b.* degli oneri stradali sopportati dai Cantoni;
- c.* della capacità finanziaria dei Cantoni.
- d.* dell'imposizione del traffico pesante da parte dei Cantoni.

² Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito i Cantoni.

Capitolo « Contributi suppletivi agli oneri stradali
dei Cantoni bisognevoli d'una perequazione finanziaria »

(Art. 16 e 17) -

Abrogati

Art. 20a

Le modificazioni apportate al presente decreto dalla legge federale del 5 maggio 1977 su provvedimenti per equilibrare le finanze federali sono applicabili come segue:

- a. Gli articoli 1 e 15 sono applicabili per la prima volta alla ripartizione del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti del 1977.
- b. L'articolo 9 s'applica per la prima volta al programma di costruzione degli anni 1979 e seguenti.
- c. L'articolo 4 capoverso 1 ha effetto retroattivo al 1° gennaio 1977.

823 Decreto federale del 21 febbraio 1964 concernente il sussidiamento della soppressione dei passaggi a livello o dell'adozione di misure di sicurezza:

Art. 3

La Confederazione preleva i contributi dalla quota del prodotto dei dazi d'entrata sui carburanti per motori, destinata alle costruzioni stradali.

9 Agricoltura

91 *Formazione professionale agricola*

911 Legge sull'agricoltura:

Art. 15d

VI. Contri-
buti per
costruzioni

La Confederazione versa contributi del 40 per cento al massimo alle spese riconosciute di costruzione, di ampliamento e di trasformazione, nonché a quelle per installazioni d'esercizio di costruzioni al servizio della formazione professionale.

92 *Acquisto di macchine nelle regioni montane*

921 Legge sull'agricoltura:

Art. 41

Abrogato

922 Legge federale del 4 ottobre 1963 concernente l'acquisto individuale di macchine agricole nelle regioni di montagna:

Abrogata

93 *Abitazioni per i domestici*

931 Legge sull'agricoltura:

Art. 93

Abrogato

94 *Economia animale*

941 Legge federale del 15 giugno 1962 concernente il promovimento della vendita di bestiame d'allevamento e da reddito, di cavalli e di lana:

Art. 2 cpv. 3

^a Le prestazioni della Confederazione, conformemente ai capoversi 1 e 2, variano, secondo le capacità finanziarie dei Cantoni, dal 60 all'80 per cento dei sussidi pagati.

Art. 3 cpv. 3^{bis}

^{3bis} I sussidi secondo i capoversi 1 e 3 sono pagati soltanto se i Cantoni di domicilio dei beneficiari del sussidio partecipano con un contributo dal 20 al 40 per cento.

Art. 4 cpv. 2^{bis}

^{2bis} La Confederazione assume le perdite d'utilizzazione secondo il capoverso 1 e concede sussidi secondo il capoverso 2 soltanto se i Cantoni partecipano alle spese corrispondenti, secondo la loro capacità finanziaria, in ragione del 20 al 40 per cento.

Art. 9

Abrogato

942 Legge sull'agricoltura:

Art. 58

Abrogato

95 *Viticultura*

951 Decreto federale del 10 ottobre 1969 concernente misure temporanee in favore della viticoltura:

Art. 2

¹ La Confederazione rimborsa ai Cantoni una parte delle spese comprovate, da essi sostenute per la ricostituzione di vigneti con vitigni raccomandati resistenti alla fillossera, reputati esenti da virosi e inclusi nell'assortimento cantonale, se questa ricostituzione viene effettuata in zona viticola.

² Il contributo della Confederazione, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, è del 50 fino al 70 per cento degli ammontari ammessi di cui ai capoversi 3 e 4.

³ Ove trattasi di ricostituzioni inadempienti le condizioni di cui al capoverso 4, è tenuto conto, per il calcolo del contributo, soltanto delle parcelle con pendenza superiore al 30 per cento o di quelle su terrazzi propriamente detti. L'ammontare ammesso è di franchi 2,50 per m².

⁴ Se la ricostituzione secondo il capoverso 1 viene combinata con una rilotizzazione e un raggruppamento, le cui modalità sono stabilite dai Cantoni in un regolamento approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica, l'ammontare ammissibile viene portato al massimo a:

Per parcelle	Fr. per m ²
a. con una pendenza non superiore al 30 per cento	1,50
b. con una pendenza superiore al 30 per cento e su terrazzi propriamente detti	3,75

⁵ Le parcelle ricostituite con l'aiuto della Confederazione devono, salvo casi di forza maggiore, essere mantenute a vigna durante un periodo di almeno 15 anni fissato dal Cantone. Se il proprietario o il conduttore non ottempera a quest'obbligo, il Cantone è tenuto a rimborsare il contributo federale.

- 961 Legge federale del 23 marzo 1962 su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola:

Art. 10 cpv. 1 lett. e

¹ I crediti d'investimento possono essere concessi per misure idonee a migliorare le condizioni di produzione e conduzione agricola, in particolare:

- e. come crediti di costruzione a favore d'importanti progetti di bonifiche fondiari e di sistemazione, approntati nell'ambito di un piano complessivo nella regione montana.

Art. 17^{bis}

Abrogato

10 Sussidi al consumo

- 10.1 *Spese di trasporto della farina nelle regioni montane*

- 10.11 Legge sui cereali del 20 marzo 1959:

Art. 37

Abrogato

- 10.2 *Trasformazione delle barbabietole da zucchero*

- 10.21 Decreto federale del 28 giugno 1974 sull'economia zuccheriera indigena:

Art. 10 cpv. 1

¹ Se i controlli previsti dall'articolo 8 rivelano che, nonostante una gestione accurata e previa applicazione dell'articolo 3 capoverso 2, uno zuccherificio registra differenze fra i costi di produzione e il ricavato delle vendite, queste vanno coperte, la prima volta per la campagna 1977/78:

a. mediante eventuali riserve degli zuccherifici;

b. mediante una prestazione anticipata della Confederazione che non deve superare complessivamente 10 milioni di franchi l'anno per ambedue gli zuccherifici.

² Se i prevedibili disavanzi fra costi di produzione e ricavo dell'esercizio successivo eccedono la disponibilità di riserve presunta degli zuccherifici e la prestazione anticipata di 10 milioni di franchi della Confederazione, le rimanenti differenze sono coperte con una prestazione federale supplementare di 10 milioni di franchi al massimo, con una tassa sullo zucchero importato e un contributo dei produttori. Per ogni milione di franchi di prestazione supplementare della Confederazione deve essere prelevata, possibilmente nell'anno dell'esercizio deficitario, una tassa di franchi 1,50 per 100 kg di zucchero importato e riscosso dai produttori un contributo di 6 centesimi per 100 kg di barbabietole da zucchero.

11 Economia forestale e correzione dei corsi d'acqua

- 11.1 *Polizia delle foreste*

- 11.11 Legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste:

Art. 37^{ter}

Se la sovrabbondanza di selvaggina elimina gli effetti dei provvedimenti previsti negli articoli 37 e 37^{bis} oppure obbliga ad adottare disposizioni protettive gra-

vose, la Confederazione può negare l'assegnazione e il pagamento di sussidi oppure prorogarli fintantoche siano stati presi provvedimenti efficaci per regolare durevolmente la densità della selvaggina.

Art. 42 cpv. 1

- ¹ La Confederazione contribuisce inoltre:
- a. ai rimboschimenti e alla correzione di torrenti:
 - 1. sino al 60 per cento:
ai nuovi rimboschimenti e alle relative opere di bonifica;
 - 2. fino al 40 per cento:
 - 2.1 alle ricostituzioni di foreste protettrici rese necessarie da circostanze straordinarie, come vasti incendi di boschi, guasti prodotti da insetti, danni dovuti agli uragani o alla neve ecc.;
 - 2.2 ai lavori accessori per nuovi rimboschimenti;
 - 2.3 alla correzione di torrenti a scopi forestali;
 - 2.4 alla ripartizione fra foreste e pascoli;
 - 2.5 all'acquisto da parte dei poteri pubblici di terreni privati o di diritti d'uso o di godimento nel caso di opere di premunizione e di rimboschimenti.
 - b. Alla costruzione di strade per il trasporto del legname e all'esecuzione di altri impianti destinati al medesimo scopo (art. 25):
 - 1. fino al 35 per cento: nell'Altipiano e nel Giura;
 - 2. fino al 45 per cento: nelle Prealpi e nelle Alpi;
 - 3. fino al 55 per cento: in condizioni estremamente difficili nelle Prealpi e nelle Alpi;
 - c. al raggruppamento di parcelle boschive private (art. 26): fino al 45 per cento;
 - d. al raggruppamento delle foreste private a scopo di governo comune (art. 26^{bis}), per tutte le spese concernenti la delimitazione e la misurazione, la determinazione del vecchio e del nuovo stato di proprietà e la costruzione di strade forestali, purché le spese della Confederazione non superino il sussidio cui avrebbe dato diritto il raggruppamento di parcelle boschive.

Art. 42^{bis}

La Confederazione accorda sussidi per promuovere i provvedimenti destinati a proteggere le foreste minacciate dalle valanghe, dalle cadute di pietre e dagli slittamenti di terreno, come anche le regioni minacciate dalle valanghe:

- a. fino al 75 per cento:
 - 1. per l'esecuzione di opere di premunizione contro le valanghe;
 - 2. per l'esecuzione di opere contro la caduta di pietre come anche per il consolidamento di frane e di slittamenti per la sicurezza delle foreste protettrici;
 - 3. per nuovi rimboschimenti e per la ricostituzione di foreste protettrici diradate o distrutte in circostanze particolari;
 - 4. per la costruzione di muri di deviazione, di triangoli spartineve, di rifugi e di opere analoghe;
 - 5. per la costruzione di cinte e per altri provvedimenti destinati a proteggere durevolmente le colture dal transito del bestiame, resi necessari dai rimboschimenti e dalle misure di premunizione contro le valanghe;
 - 6. per la costruzione di vie e sentieri d'accesso, come pure di teleferiche per accedere alle opere progettate e all'interno di esse.
- b. fino al 45 per cento per la costruzione di gallerie destinate a proteggere le linee ferroviarie, strade e sentieri.
- c. fino al 30 per cento per lo spostamento di opere minacciate verso luoghi al riparo dalle valanghe.